

OBBLIGATORIETA' DELLE VERIFICHE E RESPONSABILITA' DEI DATORI DI LAVORO

L'obbligatorietà delle verifiche periodiche di apparecchiature ed impianti è ribadita nella normativa comunitaria e nazionale vigente ed assunta come elemento indispensabile per la sicurezza di persone e cose.

La periodicità deriva dalla natura delle attrezzature specifiche.

La mancata verifica comporta per il datore di lavoro, l'amministratore e il proprietario:

1. responsabilità civili e penali in caso di infortunio sull'impianto non verificato;
2. sanzioni penali, a seguito di controllo da parte delle Autorità Pubbliche competenti.



FINALITA' E STRATEGIA

La Safety Systems è sin dal 2001 Organismo Abilitato all'effettuazione delle operazioni di verifica e collaudo degli impianti e delle apparecchiature per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'organizzazione della Società in tre comparti distinti risponde all'esigenza di promuovere e stimolare una sempre maggiore specializzazione, a garanzia della qualità dei servizi prestati.

Funzionale all'obiettivo è la programmazione di corsi di formazione e di incontri seminariali di approfondimenti finalizzati a conseguire livelli elevati di efficienza ed efficacia operativa e gestionale.



**PER IL COLLAUDO E LA VERIFICA DI
ASCENSORI E IMPIANTI ELEVATORI**

(D.P.R. 162/99)

**PER LA SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI**

(D.P.R. 462/2001)

**PER LA SICUREZZA DELLE
ATTREZZATURE DEI LUOGHI
DI LAVORO**

(D.Lgs. 81/2008 e D.M. 11 Aprile 2011)

Sede centrale:

Cosenza - via G. Falcone, 22

Tel | Fax 0984. 483757 Cell 392.9786088

Website www.safetysystemssrl.it

Mail safetysystemssrl@libero.it

PEC safetysystemssrl@pec.it



Sedi regionali:

Basilicata - Campania - Puglia

Sicilia - Emilia Romagna



ASCENSORI E IMPIANTI ELEVATORI

Autorizzazione: Decreto D.G. 31/01/2001

Il D.P.R. n. 162 del 30/04/1999, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 95/16/CE nota come Direttiva Ascensori costituisce il documento base finalizzato ad aumentare la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti.

La normativa è stata successivamente modificata con la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, recepita dal D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 214.

Per il regolare esercizio degli impianti è prevista l'obbligatorietà del collaudo e della verifica periodica biennale.

La Safety Systems:
strumento concreto di diffusione della cultura della sicurezza e della legalità.



IMPIANTI ELETTRICI

Autorizzazione: Decreto D.G. 31/07/2002

Il D.P.R. 462/01 sulle "verifiche degli impianti di terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione" rappresenta lo strumento normativo di revisione del D.P.R. 547/55 e comporta, per il datore di lavoro, una serie di obblighi e di adeguamenti per la messa a norma, la sicurezza ed il corretto funzionamento degli impianti: si applica sia ai nuovi impianti che a quelli esistenti. Il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica dell'impianto di messa a terra, dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (DM 22/12/58).

Non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

I principali adempimenti previsti sono:

A) per gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche:

verifiche obbligatorie ogni 2 anni negli Ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ("Luoghi marci")

ogni 5 anni in tutti gli altri casi.

B) per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione:

verifiche obbligatorie ogni 2 anni



ATTREZZATURE DI LAVORO

Autorizzazione: Decreto Interministeriale
Direttoriale del 21/05/2012

Le attrezzature di lavoro per le quali sono obbligatorie le operazioni di verifica sono indicate, con la corrispondente periodicità e le modalità attuative, nel D.Lgs. 81/2008, nel D.M. 11 Aprile 2011, e nei relativi allegati.

Esse sono raggruppate in tre settori distinti:

A) Gruppo SC: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga, tra cui apparecchi di sollevamento materiali mobili, trasferibili e fissi, di portata superiore a 200 Kg.

B) Gruppo SP: sollevamento persone, tra cui scale aeree, ponti mobili sviluppabili su carro, piattaforme di lavoro, ascensori e montacarichi di cantiere.

C) Gruppo GVR: Gas, Vapore, Riscaldamento. Attrezzature a pressione e loro insiemi, tubazioni, generatori di vapore, impianti di riscaldamento centralizzato.

Le scadenze sono annuali o pluriennali, a seconda del tipo di apparecchiatura (Allegato VII - D.Lgs. 81/2008).

Obiettivo è garantire la sicurezza di persone e cose nei luoghi di lavoro.

